

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1990

### Nuove norme per le analisi e l'etichettatura delle acque minerali

ONOREVOLI SENATORI. - L'allegato 1 della direttiva CEE 80/777 dichiara che l'acqua minerale naturale si distingue dall'acqua ordinaria destinata al consumo umano, fra le altre cose, per la sua purezza originaria. Questa caratteristica sarebbe dovuta al fatto che l'acqua, di origine sotterranea, è tenuta al riparo da ogni rischio d'inquinamento.

Purtroppo l'origine sotterranea dell'acqua non garantisce più la sua purezza, stante la possibilità che agenti inquinanti, siano essi di origine industriale o agricola o dovuti alle piogge acide, penetrino nel sottosuolo con effetti devastanti.

Queste considerazioni, valide per tutti i paesi industrializzati, per l'Italia acquistano una valenza particolare. Il nostro Paese ha

infatti una situazione idrica disastrosa sotto il profilo qualitativo, soprattutto nelle pianure del Nord e in alcuni grandi centri del Sud (vedi Napoli). L'acqua che sgorga dai rubinetti è spesso imbevibile, nonostante l'innalzamento arbitrario dei valori limite di ammissibilità degli agenti inquinanti stabiliti dalla attuale normativa CEE.

A questo proposito è di questi giorni la notizia che l'Italia, per questo comportamento, verrà probabilmente deferita dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

Il cittadino si vede così costretto a ricorrere all'uso di acqua minerale spesso anche nella preparazione dei cibi. Mentre negli anni scorsi l'acqua minerale poteva considerarsi un bene voluttuario, oggi l'uso

di questa bevanda può considerarsi una necessità.

L'andamento del mercato conferma questa configurazione del fenomeno: in Italia il consumo di acqua minerale è passato da 2 miliardi e 300 mila litri nel 1979 a 6 miliardi di litri nel 1989, cioè è quasi triplicato in un decennio. Il 50 per cento degli attuali consumatori di acqua minerale, che costituiscono circa il 60 per cento della popolazione, ha lasciato l'acqua del rubinetto solo negli ultimi sette anni.

L'ordinamento italiano di fronte a questa mutata situazione, tuttora in evoluzione, non ha saputo adeguarsi: in Italia vigono provvedimenti che risalgono anche al primo dopoguerra!

Occorre invece adeguare ai mutati tempi la legislazione vigente che è insufficiente sotto vari profili.

I principali punti su cui intervenire sono, a nostro avviso, i seguenti:

a) modificare la periodicità dei controlli. L'articolo 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1977, che richiama precedenti provvedimenti normativi anche di grado superiore ed è confermato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 1983, prescrive che i risultati delle analisi chimica e batteriologica, riportati sulle etichette delle acque minerali, devono essere aggiornati almeno ogni cinque anni.

Appare del tutto evidente che, in una situazione ambientale gravemente deteriorata come la nostra, questo periodo appare eccessivamente lungo. In cinque anni le qualità di una fonte possono alterarsi anche in modo molto marcato. Il cittadino, in definitiva, non è al corrente del fatto che l'acqua che consuma non possiede le caratteristiche vantate in etichetta. Occorre quindi aumentare la frequenza delle analisi obbligatorie;

b) estendere l'ambito della ricerca effettuata con le analisi annuali. L'attuale legislazione sulle acque minerali non prende in considerazione alcune sostanze che al momento attuale appaiono di importanza fondamentale. Si pensi alla presenza di pesticidi, oppure all'inquinamento da metalli pesanti. Siamo al paradosso che un

bene al quale ci si rivolge per timore di utilizzare la normale acqua potabile è fatto oggetto di controlli meno intensi di quanto accada per quest'ultimo alimento! Tutto questo in contrasto con il prezzo dell'acqua minerale, notevolmente più elevato di quello delle normali acque potabili.

Al controllo sulla presenza di questi inquinanti deve poi seguire la previsione dei limiti alla loro ammissibilità.

Il costo per le imprese del settore derivante dal rispetto di queste nuove disposizioni verrebbe poi compensato dal tenore irrisorio delle tariffe previste per le concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti;

c) porre in evidenza, in modo completo, sull'etichetta delle acque minerali, gli eventuali effetti dannosi di alcune sostanze sull'organismo di particolari soggetti deboli.

Tale indicazione è consentita dal paragrafo 2 dell'articolo 10 della direttiva CEE 80/777, in quanto si tratta di diciture riportate per motivi di tutela della salute pubblica.

Alcuni esempi:

*i nitrati* possono trasformarsi in composti ormai chiaramente cancerogeni. Ma c'è di più, se assunti da neonati possono, trasformandosi in nitriti, impedire un sufficiente trasporto di ossigeno nel sangue e, in particolari casi, provocare la morte.

Questo pericolo è confermato dal fatto che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda che l'acqua destinata alla prima infanzia non presenti un contenuto di nitrati superiore a 25 mg/l. È opportuna quindi una segnalazione di questo pericolo mediante indicazione sull'etichetta, visto che le analisi compiute da riviste specializzate hanno evidenziato casi in cui questo limite era stato superato.

Del resto tale indicazione è in linea con quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, della citata direttiva CEE 80/777;

*il residuo fisso*: un contenuto troppo elevato di sali minerali non è ammesso per le acque potabili per le quali vige un limite di 1.500 mg/l. Per le acque minerali non è previsto alcun limite. Questo fatto può

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere comprensibile anche se non del tutto condivisibile. In ogni caso è necessario evidenziare il fatto che un residuo fisso troppo elevato rende l'acqua minerale controindicata per taluni soggetti (ad esempio sofferenti di insufficienza cardiaca, cirrosi epatica, eccetera).

Addirittura alcuni ambienti scientifici ritengono non indicata per il consumo quotidiano di chiunque una qualsiasi acqua con valori di residuo fisso superiori a 1.500 mg/l;

*sodio*: parimenti l'acqua con elevato contenuto di sodio presenta serie controindicazioni. La categoria a rischio in questo caso è ben rappresentata dagli ipertesi.

Passiamo ora ad una illustrazione analitica dei singoli articoli che compongono il presente disegno di legge.

L'articolo 1 prevede che le acque minerali siano sottoposte anche ai controlli sulle

sostanze indicate nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recependone gran parte dei valori ammessi ed esclude alcuni parametri in considerazione della specificità delle acque minerali.

L'articolo 2 stabilisce che le analisi di cui all'articolo 1 siano aggiornate annualmente.

L'articolo 3 sancisce l'impossibilità di commercializzare un'acqua minerale quando non siano rispettate le presenti disposizioni.

L'articolo 4 prevede l'obbligo di indicare sulla etichetta tutte le sostanze riscontrate nelle analisi di cui agli articoli precedenti.

L'articolo 5 prevede l'obbligo di riportare in etichetta alcune importanti controindicazioni sopra evidenziate.

Gli articoli 6 e 7 contengono norme abrogative e finali.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Le analisi delle acque minerali devono riguardare, oltre le sostanze già previste dalla normativa vigente, anche tutte le sostanze indicate nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, con riferimento alle acque destinate al consumo umano.

2. I valori ammessi non possono superare in nessun caso i limiti indicati nell'allegato I al decreto di cui al comma 1, fatta eccezione per i parametri organolettici e per i parametri chimico-fisici di cui alle lettere A e B del citato allegato I.

## Art. 2.

1. Le analisi di cui all'articolo 1 devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno. A tale scopo la data di imbottigliamento indicata in etichetta deve essere compresa nei dodici mesi successivi alla data in cui l'ultima analisi obbligatoria è stata effettuata.

## Art. 3.

1. È vietato comunque il commercio delle acque minerali per le quali non siano stati rispettati gli obblighi di cui alla presente legge.

## Art. 4.

1. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, le etichette delle acque minerali debbono indicare in modo leggibile tutte le sostanze che sono state riscontrate nelle analisi di cui all'articolo 1.

## Art. 5.

1. Qualora le analisi abbiano evidenziato un valore di nitrati superiore a 25 mg/l, l'etichetta dovrà riportare la seguente dizione: «Acqua non adatta all'alimentazione delle donne in gravidanza e dei bambini fino ad un anno di età».

2. Qualora le analisi abbiano evidenziato un residuo fisso (mineralizzazione totale) superiore a 1.000 mg/l, l'etichetta dovrà riportare la seguente dizione: «Acqua non indicata in caso di nefriti, tubercolosi renale, cirrosi epatica e insufficienza cardiaca».

3. Qualora le analisi abbiano evidenziato un contenuto di sodio superiore a 100 mg/l, l'etichetta dovrà riportare la seguente dizione: «Acqua non indicata per le diete povere di sodio».

## Art. 6.

1. Restano in vigore le norme attualmente vigenti in materia in quanto non contrastino con la presente legge.

## Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.